

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	338	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826 retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (768)	338	
PRESIDENTE	338	
LONGONI, <i>Relatore</i>	338	
Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (795)	338	
PRESIDENTE	338	
BIASUTTI, <i>Relatore</i>	339	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori SPAGNOLLI ed altri: Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (748)	339	
PRESIDENTE	339, 340	
LONGONI, <i>Relatore</i>	339	
WALTER	340	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (796)	340	
PRESIDENTE	340, 341	
LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i>	340	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
VIOLA e LA SPADA: Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918. (82)	342	
PRESIDENTE	342, 343	
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	342	
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	343	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « ex Casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, di proprietà di detto comune. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (769)	343	
PRESIDENTE	343, 344	
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	343	

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33) . . .	344
PRESIDENTE	344
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	344
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	344

La seduta comincia alle 9.10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai termini dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Titomanlio Vittoria sostituisce, per l'esame dei disegni e delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Avanzini.

Discussione del disegno di legge: Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826 retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826 retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli ».

Prego il relatore onorevole Longoni di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, (Finanze e tesoro), del Senato.

LONGONI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 novembre 1952, era stato presentato alla Camera dei deputati il 22 dicembre 1952 (atto n. 3106) e da questa approvato senza modifiche l'11 febbraio 1953; trasmesso al Senato il 14 dello stesso mese (Atto n. 2814), è poi decaduto per lo scioglimento delle Camere.

Si tratta in sostanza di questo: a seguito della costruzione della « Via Marittima in Napoli », è rimasta avulsa dal compendio costituente la « ex Caserma Bianchini » un'area di 4.826 metri quadrati. Quest'area è stata richiesta in acquisto dall'Istituto autonomo per le

case popolari della provincia di Napoli, naturalmente per la costruzione di case di abitazione a favore degli sfrattati da altri immobili che debbono essere demoliti in dipendenza della costruzione della predetta arteria cittadina. Non essendovi state opposizioni da parte del Ministero della difesa, dato che tutto il compendio della ex Caserma Bianchini è stato definitivamente dismesso dal Ministero stesso, l'ufficio tecnico erariale di Napoli ha valutato detta area in 34 milioni e l'Istituto autonomo per le case popolari ha accettato tale valore, dichiarandosi disposto a versare subito la relativa somma. Il Ministero delle finanze, tenuto conto delle finalità perseguite dall'acquirente, ha accettato l'offerta, ed ha predisposto il presente disegno di legge che è stato già approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato. Non essendovi opposizione da alcuna parte, credo di poter proporre alla Commissione di approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Il Ministro delle finanze è autorizzato a vendere, a trattativa privata, per il prezzo di lire 34.000.000, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, l'area edificabile appartenente al patrimonio dello Stato, estesa metri quadrati 4.826, retrostante alla « ex Caserma Bianchini » di Napoli, compresa tra la nuova sede della via Marittima, la via Stella Polare, l'antica sede della via Nicola Capasso e la via del Sebeto.

Il Ministro per le finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna ».

Prego il relatore onorevole Biasutti di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

BIASUTTI, Relatore. Col presente disegno di legge si intendono concedere i fondi necessari (in adempimento dell'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3) per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna. Al finanziamento, cui provvedono anche, per la loro parte, la Regione sarda e la Cassa per il Mezzogiorno, lo Stato deve provvedere con un contributo di lire 126.900.000. Alla copertura dell'onere viene provveduto mediante riduzione di ugual somma del capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Se una osservazione vi è da fare è quella che il disegno di legge è stato presentato al Parlamento con alquanto ritardo e pertanto opportuna ed urgente è la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 126.900.000 quale contributo dello Stato alle spese per la formazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, demandato alla Commissione economica di studio istituita presso il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri: Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Spagnolli, Benedetti, Piechele, Braintenberg, Rizzatti e Raffener. « Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico ».

Prego il relatore onorevole Longoni di svolgere la relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

LONGONI, Relatore. La proposta di legge sottoposta al nostro esame riguarda i dipendenti pubblici ex austro-ungarici che, avendo cessato dal servizio prima del 3 novembre 1918, ebbero i provvedimenti di pensione ordinaria, civile e militare, e le graziali, confermati e resi definitivi dal regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, mentre ne rimangono esclusi quei dipendenti collocati a riposo dopo la cessazione delle ostilità e che, per questo, poterono fruire — come assimilati — del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali italiani. Originariamente il progetto prevedeva l'aumento del 100 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1953, delle pensioni ed assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Però il Ministero del tesoro ha fatto presente che, se si adottasse questa misura percentuale di rivalutazione, in qualche caso si verrebbe a superare l'attuale trattamento dei pensionati italiani, creando così una nuova sperequazione. Inoltre, il Ministero stesso ha raccomandato di non andare oltre la misura di rivalutazione del 50 per cento e di far decorrere la rivalutazione stessa dal 1° luglio 1953, per farla coincidere con l'inizio dell'anno finanziario.

I proponenti senatori Spagnolli ed altri accettarono la misura del 50 per cento, ma tennero ferma la data del 1° gennaio 1953, ed io pure concordo in tal senso. Approvando questa proposta di legge nella misura indicata, il maggior onere per il bilancio si aggira sui 100 milioni annui. Gli interessati sono circa 3.500, così suddivisi: 1.500 operaie della manifattura tabacchi, 500 dipendenti della Sud Bank e 1.500 maestri e dipendenti dall'amministrazione finanziaria. Per l'onere di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

copertura, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, il Ministro del Tesoro provvederà (come dice l'articolo 2 della proposta di legge, già approvata dal Senato) con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza. A questa proposta di legge sono interessati vecchi pensionati, ormai in età molto avanzata e al declino della vita; tale schiera si assottiglia di mese in mese e da tempo questi vecchi impiegati attendono giustizia da parte dello Stato italiano. Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. È ben chiaro, prima di aprire la discussione generale, che, secondo l'osservazione del Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, per quanto riguarda l'onere finanziario, la Ragioneria stessa ha dichiarato che vi è capienza negli ordinari fondi stanziati nel bilancio per le pensioni ordinarie. Pertanto, sotto questo profilo, possiamo stare tranquilli in merito all'osservanza di quanto l'articolo 81 della Costituzione prescrive.

Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Anche a nome del gruppo parlamentare al quale appartengo, dichiaro di approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Osservo che l'articolo 2, col quale si precisa l'onere finanziario, sarebbe stato forse più opportuno ometterlo in quanto, trattandosi di una spesa ordinaria e continuativa, l'onere grava sulle spese fisse e, secondo l'avviso del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, nei relativi capitoli di spesa vi è la necessaria capienza. Quindi, introdurre nel testo della legge l'articolo 2 potrebbe essere ultroneo e potrebbe costituire un precedente per altri casi simili. Pertanto la dichiarazione del relatore si deve interpretare nel senso che l'Amministrazione dichiara che, per la copertura dell'onere, vi sono i fondi necessari nel capitolo delle spese ordinarie; altrimenti, si cadrebbe in contraddizione.

Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni graziosi vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime au-

stro-ungarico e le pensioni liquidate o migliorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra ».

Prego il relatore onorevole Lombardi Ruggero, di svolgere la relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato.

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. Si tratta di un provvedimento di sistemazione di tutti i depositi definitivi che, o per cauzioni commerciali o per depositi di asta o per altre questioni che sorgono nei rapporti con lo Stato, erano stati fatti nelle province italiane ora non più italiane. Il servizio per la restituzione ed amministrazione di questi depositi viene affidato con questa legge alla Cassa depositi e prestiti, che praticamente ne era già destinataria. Il disegno di legge prevede le seguenti disposizioni: alla Cassa depositi e prestiti verrebbe accentrata la raccolta e la identificazione della documentazione rimasta in sospeso. Coloro che non possiedono documenti certi, o se non esistono più tali documenti che certificano la esistenza del deposito, possono recuperare quanto devono avere, indirizzando alla Cassa depositi e prestiti, una domanda con allegata

una dichiarazione a firma autenticata da notaio e accompagnato da tutti quei documenti collaterali di cui sono in possesso e che possono costituire una prova. La Cassa depositi e prestiti valuta l'attendibilità delle dichiarazioni e giudica se le somme esistono e in quale misura. In caso di incertezza, giudica il consiglio di amministrazione della Cassa medesima. Altra disposizione è quella prevista dall'articolo 5, che riguarda la decorrenza degli interessi sulle somme che risulteranno esistenti come deposito. Tale decorrenza viene ammessa solo dal 1° luglio 1945 perché sembra che prima di tale data gli interessi siano stati versati.

Vi è poi l'articolo 8 che estende questa procedura di accertamento dei depositi, in quanto applicabile, a quegli eventuali casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi siano andati totalmente o parzialmente distrutti in dipendenza degli eventi bellici. In questi casi si applica la stessa procedura che serve per i depositi definitivi costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Zara, Fiume e Pola.

L'impostazione del disegno di legge è da me condivisa. Qualche osservazione formale si potrebbe fare circa i sistemi, ma non saprei come meglio affidare alla Cassa depositi e prestiti qualunque riorganizzazione di questi servizi, che peraltro il regolamento cerca di snellire il più possibile. D'altra parte, non mi sembra conveniente per questioni marginali, di modificare le norme contenute nel presente provvedimento che è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.

(È approvato).

ART. 2.

La Direzione generale procede alla ricognizione ed identificazione di detti depositi,

alla ricostruzione dei fascicoli e delle scritture sulla base degli atti e dei documenti pervenuti dalle predette Intendenze o che vengano prodotti dagli interessati.

(È approvato).

ART. 3.

Le richieste di operazioni su detti depositi, quando manchino gli elementi probatori relativi, debbono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma autenticata da notaio per valori superiori a lire 10.000 o riconosciuta vera dal sindaco del comune di residenza per valori fino a lire 10.000, nella quale siano specificate: le generalità ed il domicilio del proprietario del deposito nonché della persona per conto della quale il deposito venne effettuato; l'ammontare del deposito e, se trattasi di deposito in effetti pubblici, la specie dei titoli depositati; la Tesoreria presso la quale venne eseguito il versamento o la consegna e la relativa data; la causale del deposito; la data fino alla quale la Intendenza ha provveduto al pagamento degli interessi; le operazioni effettuate sul deposito; i sequestri, i pignoramenti, le opposizioni, gli atti di trasferimento ed altri eventuali impedimenti gravanti sul deposito stesso.

I richiedenti, sotto la loro personale responsabilità, dovranno esplicitamente attestare che quanto da essi dichiarato corrisponde a verità e che si assumono le responsabilità civile e penale delle loro dichiarazioni. Essi dovranno inoltre unire, a corredo delle dichiarazioni stesse, le ricevute provvisorie, le polizze, le attestazioni di vigenza dei depositi ed ogni altro documento che sia in loro possesso e che all'operazione richiesta si riferisca. Ove l'interessato manchi dei documenti dei quali dovrebbe essere in possesso, egli dovrà indicarne e giustificarne le ragioni.

La Cassa, valutata l'attendibilità della dichiarazione e gli atti in suo possesso, ha facoltà di provvedere o meno all'operazione richiesta, sentito, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana.

(È approvato).

ART. 4.

Gli atti impeditivi e dispositivi sugli anzidetti depositi, regolarmente notificati o presentati o comunque acquisiti ai fascicoli, espli-

cheranno la loro efficacia giuridica, salve le decadenze e le prescrizioni che si fossero già verificate.

Tuttavia, in relazione agli atti che non fossero formalmente regolari, la Cassa, valutata la loro attendibilità, potrà invitare l'interessato a regolarizzare la richiesta, tenendo, frattanto, sospese le operazioni di disponibilità dei depositi. In tal caso, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell'invito, la Cassa potrà procedere, senza alcuna responsabilità, alle operazioni stesse.

(È approvato).

ART. 5.

Gli interessi sui depositi a garanzia del commercio già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara ed amministrati dalla Cassa depositi e prestiti non potranno essere liquidati a favore dei titolari dei depositi stessi con decorrenza anteriore al 1° luglio 1945.

Le domande di restituzione dei predetti depositi, nonché i documenti da rilegare alle domande stesse, sono esenti da tasse di bollo e da imposte di registro.

(È approvato).

ART. 6.

Trascorsi trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che si siano verificate cause interruttrive o sospensive della prescrizione, i depositi di cui all'articolo 1 ed i relativi interessi si presumranno liberi da ogni vincolo e saranno incamerati a favore della Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 7.

I provvedimenti ed i documenti già di competenza di Autorità non più sottoposte territorialmente alla sovranità dello Stato italiano non sono necessari per operazioni su depositi esistenti nella Repubblica, osservandosi in tali casi le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili

di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

ART. 9.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al fine di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 3 mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola e La Spada: Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918. (82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Viola e La Spada: «Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-1918».

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

CHIARAMELLO, Relatore. Su questa proposta di legge avevo già riferito nella seduta della nostra Commissione in sede referente del 2 aprile 1954. In tale seduta si chiese che l'esame della proposta di legge medesima fosse deferita al nostro esame in sede legislativa. Si tratta di prorogare i termini per il pagamento delle polizze dei combattenti, che effettivamente sono in parte ancora da pagare perché, scaduto il termine prescritto, non furono presentate per il pagamento. Molti beneficiari di tali polizze sono combattenti che attualmente risiedono all'estero, e questa è una delle spiegazioni del ritardo. Il provvedimento è dunque ampiamente giustificato.

Vorrei tuttavia proporre una modifica al termine che nella proposta di legge è fissato al 31 dicembre 1954, Soltanto sei mesi ci separano da detto termine e si può considerare che esso, in attesa che la proposta divenga legge, sia quasi trascorso. Vorrei pertanto proporre

di prorogare detto termine al 31 dicembre 1955, ciò che gioverebbe soprattutto ai combattenti residenti all'estero. Io quindi propongo che alle parole « 31 dicembre 1954 » siano sostituite le altre « 31 dicembre 1955 ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non vi è alcuna difficoltà da parte del Governo di aderire alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1954, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo *B* che a quelle tipo *M* e tipo *E* ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore e accolto dal Governo, tendente a sostituire la data del 31 dicembre 1954 con quella del 31 dicembre 1955.

(È approvato).

Pertanto l'articolo unico resta così definitivamente formulato:

« Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 397 del 7 aprile 1947 è prorogato a tutto il 31 dicembre 1955, sia per quanto si riferisce alle polizze di guerra tipo *B*, che a quelle tipo *M* e tipo *E* ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto. al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessione al Comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « ex Casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, di proprietà di detto comune. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « ex Casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma « Vittorio Ema-

nuele » di Porto Maurizio, di proprietà di detto comune ».

L'onorevole Salizzoni, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

SALIZZONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'ex Casa del lavoro di Imperia, già gravemente danneggiata da offese belliche, è stata demolita quasi totalmente, con esclusione della sola parte centrale dell'edificio, rimasta pressoché intatta.

La zona in cui era ubicato il compendio è stata ora compresa nel piano di ricostruzione approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 2522 del 28 settembre 1950 che prevede, per una parte di essa, la destinazione a strade, giardini, ecc.

Il comune di Imperia, per essere in grado di meglio attuare il citato piano di ricostruzione, ha chiesto la cessione in proprietà dell'area risultata dalla demolizione suaccennata, nonché di quella porzione dell'edificio ancora rimasta in piedi, offrendo in cambio un fabbricato di sua proprietà, sito in Porto Maurizio, denominato « Caserma Vittorio Emanuele ».

Gli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno determinato in lire 100 milioni e lire 150 milioni il valore venale in comune commercio rispettivamente del compendio comunale e di quello di pertinenza dello Stato, esteso complessivamente metri quadrati 17.974.

Il comune di Imperia ha accettato di corrispondere allo Stato la differenza di 50 milioni di lire esistente fra i due indicati valori, chiedendo però di corrispondere detta somma in dieci rate annuali, di cui la prima alla stipula del contratto e le altre nove nei successivi nove anni, con gli interessi legali a scalare.

Ha accettato altresì di obbligarsi ad attuare, sull'area di risulta dell'ex Casa di lavoro, il piano di ricostruzione approvato col decreto succitato e di destinare a suolo pubblico, per un periodo di almeno venti anni, la parte, estesa metri quadrati 8.280, di detta area per la quale è prevista tale destinazione dal cennato piano di ricostruzione nell'intesa che il patrimonio dello Stato avrà diritto di richiedere — per la parte dell'immobile non destinata agli usi pubblici anzidetti o di cui venisse variata la destinazione — o la risoluzione del contratto o il pagamento della somma di lire 8 mila al metro quadrato, pari alla differenza tra il prezzo unitario dei suoli suscettibili di utilizzazione edilizia e quelli vincolati come sopra ad usi pubblici.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

Considerati gli scopi ai quali il ripetuto Comune intende destinare il compendio demaniale e considerato altresì che con l'acquisizione al patrimonio dello Stato della caserma « Vittorio Emanuele » sarà possibile, attraverso già preordinati spostamenti, risolvere il problema della sistemazione dei servizi statali di quel capoluogo, si ritiene che possa senz'altro farsi luogo alla permuta di cui innanzi.

Poiché, però, i valori degli immobili superano i limiti entro i quali è consentita, dalle vigenti disposizioni, la permuta di beni patrimoniali dello Stato, si è predisposto l'unito disegno di legge, recante l'autorizzazione a far luogo, in deroga a tali disposizioni, alla permuta suaccennata, alle condizioni sopra specificate. Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « ex Casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato e del complessivo valore di 150.000.000 di lire, in permuta del compendio comunale costituente la caserma « Vittorio Emanuele » di Porto Maurizio, del valore di lire 100.000.000, con corresponsione, da parte del comune, della somma a conguaglio di lire 50.000.000, da pagarsi in dieci rate annuali con gli interessi legali a scalare, e con l'obbligo di attuare sul compendio ad esso trasferito il piano di ricostruzione edilizia approvato con decreto n. 2522 in data 28 settembre 1950 del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze approverà la relativa convenzione con proprio decreto ».

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, constando di articolo unico, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Pieraccini, Barbieri, Chiaramello, Ghislandi, Luzzatto, Faralli, Montelatici e Saccenti: « Concessione di una pensione ai ciechi civili ».

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevole Presidente, mi permetto di chiedere un ulteriore rinvio della discussione del presente disegno di legge, non avendo tuttora completata l'istruttoria di esso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge dei deputati Pieraccini ed altri sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli dell'area di metri quadrati 4.826 retrostante alla « ex Caserma Bianchini di Napoli ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (768):

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (795):

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonché ai depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (796):

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

« Cessione al comune di Imperia dell'area ricavata dalla parziale demolizione dell'edificio denominato « ex Casa di lavoro » di Oneglia e della parte di tale fabbricato non ancora demolita, di proprietà dello Stato, in permuta del compendio costituente la caserma Vittorio Emanuele di Porto Maurizio, di proprietà di detto comune ». (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (769):

Presenti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex Impero Austro Ungarico ». (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*). (748):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

VIOLA e LA SPADA: « Proroga del termine per la riscossione delle polizze della guerra 1915-18 ». (82):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Alicata, Andò, Assennato, Bellotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiamello, Coggiola, Faletra, Ferreri Pietro, Guggenberg, Lombardi Ruggero, Longoni, Malvestiti, Marotta, Napolitano Giorgio, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI